

Adunanza del 13 Luglio 1916.

Preside il Vice Presidente Magaldi; sono presenti i componenti Terando, Beneduce, il Direttore Generale Gacci. Assente giustificato il Consigliere Segretario Rosmini. Funge da segretario il Consigliere Beneduce.

1. Cooperativa Minerva. Mutuo individuale alla Socia Elena Centola in Filippone.

Il Direttore Generale riferisce in merito alla richiesta della Cooperativa "La Minerva" per la stipulazione di un contratto di acquisto e di mutuo individuale a favore della signora Elena Centola in Filippone.

La Cassa Mutua Fusioni di Torino, fra gli altri mutui individuali accordati a soci della Società Cooperativa "La Minerva" di Torino, ne trasferì sette, con avvertenza che l'ammortamento decorreva a carico della Cooperativa quantunque non fossero stati ancora stipulati i relativi regolari contratti, e ciò in base a speciale clausola del contratto 22 agosto 1912 a rogito Terenti; secondo cui la Cooperativa nadesima assumeva impe-

quo di iniziare il periodo di ammortamento, in ogni caso, non oltre i tre mesi dalla ultimazione di ogni singolo villino.

Negli antecedenti sette mutui è compreso quello di lire 11.600 relativo al villino già assegnato al Socio Guglielmo Bossoli.

Ora la Cooperativa la Minerva, ha fatto presente che la Signora Elena Gubla in Filippo, succeduta al Bossoli nella assegnazione del villino di cui trattasi, si è dichiarata pronta a stipulare il contratto di acquisto e di mutuo individuale, e pertanto ha chiesto all'Istituto, che si addimanga a tale stipulazione.

Nulla sembrando opporsi al riguardo, in vista dei patti intervenuti tra la Minerva e la Cassa Mutua Pensioni, si sottopone all'approvazione del Comitato l'unito schema di contratto notabile, compilato in base ai simili contratti precedenti stipulati in confronto di altri soci della Minerva, con le opportune modifiche ed aggiunte, onde si possa tradurre in strumento definitivo.

Il segretario dà lettura dello schema di contratto qui appresso riportato.

to:

Assegnazione di casa popolare mediante
vendita.

Vittorio l'anno in Roma e
avanti di me si sono costituiti;

L'On. Am. Alberto Merlini nella sua qualifica
di Presidente della "Società La Mirra", sede in
Roma, capitale illimitata (Società Coop. tra i
funzionari dello stato dipendenti dal Ministero
della Istruzione Pubblica per la costruzione di
case economiche in Roma) al presente atto au-
tizzato con deliberazione del Consiglio di Ammi-
nistrazione in data che in copia autentica
si allega sotto la lettera N°.

La signora Elena Centola socia della so-
cietà "La Mirra", e suo marito Car. Matteo
Filippone il quale interviene a questo atto per
autorrizzare la propria moglie a sensi di legge.

Il sig. Grand. Uff. Dott. Carlo Cocci fu
Samullo, nato a Cotugno (Comuna) domiciliato
in Roma, ed il sig. Comm. Francesco Guer-
ra fu Antonio, nato a Rivauassano (Paria)
domiciliato in Roma, il primo quale Diretto-
re Generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni

razioni ed il secondo, quale Consigliere di Amministrazione, dell'Istituto medesimo delegato a concorrere alla firma degli atti legali, entrambi autorizzati alla stipulazione del presente contratto a sensi della deliberazione del Comitato Finanziario dell'Istituto medesimo, in data

Personi da me conosciute, le quali mi chiedono di ricevere questo atto dichiarando di rinunciare alla presenza dei testimoni:

Prezioso:

che con istrumento a rogito Colizzi di Roma in data 30 ottobre 1907 veniva costituita in base alla legge sulle case popolari la Società Cooperativa "La Nuova", avente per oggetto la costruzione di case economiche per i soci;

che la detta Società possiede sul Quirinale nella località "Monteverde" un'area di 100.000 metri quadrati destinata al detto oggetto, divisa in due corpi di metri quadrati 50.000 ciascuno, il primo acquistato con rogito Evangelisti di Roma 14 febbraio 1909 e successiva determinazione di aree a rogito stesso notaro 8 Aprile 1909, l'altro con rogito Venuti in Roma 27 febbraio 1910 e successiva determinazione di aree a mio rogito 8 agosto 1910 e che sul primo

corpo sono già state edificate 30 case che debbono essere rendute ai titolari ai quali già precedentemente furono assegnate le aree relative quindi il patto sociale;

che il prezzo dello stabile spettante alla Signora Elena Celesia in Filippone è risultato in lire 29.509, 72 della qual somma;

a) lire 11.600 rappresentavano la quota di debito gravante sulla casa stessa per ripartizione delle somme anticipate alla Società "La Muierra" dalla Cassa Mutua Cooperativa Italiana per le Fusioni, in liquidazione, con sede a Torino, nei cui diritti creditorii verso la Società predetta "La Muierra", è subentrato l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in virtù del verbale di consegna 25 settembre 1915 in atti del notaio Annibale Germano, iscritto al collegio Notarile di Torino, e dell'atto supplementare dello stesso Notaio in data 19 novembre 1915.

b) Lire 10.509, 72 rappresentavano il saldo prezzo dovuto direttamente alla Società venditrice.

Cio premesso, detti costituenti stipulano quanto appresso;

1.

Le parti ratificano la precedente narrativa re-
lendo che formi parte integrante dell'atto.

2.

L'On. Alberto Merlini nella qualifica predet-
ta dichiara che, fatto il collaudo e i debiti con-
seggi, anche in confronto di tutti i creditori, il
costo della casa attribuita alla Socia Elena
Centola in Filippone è risultato di lire venti
novemila centonove e centesimi novantadue
(L. 29.109,92) e la signora Elena Centola in Filip-
pone dichiara di accettare tale liquidazione.

3.

L'On. Alberto Merlini nella qualifica e come
sopra autorizzato, rende alla signora Elena
Centola in Filippone, Socia della Società "La
Muirra", la casa posta in Roma sul colle di
Monteverde di pizze..... e rami..... con
annesso terreno della superficie di metri qua-
drati trecentosettantadue e decimetri quadra-
ti trenta (mq. 372,30) a corpo però e non a mi-
sura, e cioè il lotto N. 19 della proprietà so-
ciale distinto in catasto alla mappa 57 col
N. 606 del quale fa parte, confinante a nord

dy



con la proprietà Di Chiara, qui lotto sociale
N° 18 ad est colla proprietà sociale N° 20 a sud
e ad ovest colla Via Aurelio Saffi.

Detto apperamento è distinto in tinta rossa
nel tipo che si allega sotto la lettera B. sul qua-
le le linee nere rappresentano la proprietà della
società e le suddivisioni catastali e le linee rosse
il piano regolatore colle strade e i lotti nei quali
è divisa.

La sua planimetria contenuta nel tipo che
si allega sotto la lettera C. ne rappresenta le
esatte dimensioni e ambedue i tipi firmati dal-
le parti si allegano a questo atto per formare
parte integrante; con tutti di detto fondo, i dirit-
ti e servitù inerenti e come dalla Società men-
zionata fu fin qui posseduto e si ebbe diritto di
possedere.

4.

Il prezzo della presente vendita è stato
stabilito in lire ventinove mila cento nove e centesi;
cioè novantadue (lire 29.109,92).

In soddisfazione della suddetta somma il
compratore:

a) si accolla e fa propria una rata di
lire diciottomilaseicento (Lire 18.000) del debito

che la Società sostitutrice ha attualmente, come sopra si è detto, verso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

b) paga all'On. Alberto Merlini contestualmente all'atto la somma di lire diciannove (lire 19.000) rappresentata da una fede di credito del Banco di Napoli che questi dichiara di accettare come danaro, nel seguente tenore:

Il Banco di Napoli tiene credito Gaetano d'Ascoli di Ancona per lire diciannove che pagherà contro la presente firmata. Somo L. 19.000. folio N. 157 - Salerno 22 maggio 1916 - sono lire diciannove, ecc. - Il Segretario, il fedista, firma illeggibili.

A tergo:

Giusta: e per me Banco pagate le dette scritte lire 19.000 liberamente alla Signora Elena Cantola autorizzata dal marito liquor Matteo Filippone, allorchè sarà dimostrato con certificato notarile che la detta Signora avrà investito le lire 19.000 in altra proprietà col vincolo dotale fino a concorrenza delle dette lire 19.000 e cui giusta il patto quarto dell'istruimento di costituzione di dote del 5 ottobre 1886 per notaro Luigi Caracci di Napoli. Salerno 22 mag.

dy



gio 1916.

Firmato Gaetano D'Ascoli di Antonio

ci si obbliga di pagare alla Società nudita
ce la somma di lire cinquecentoquaranta e centesimi
novanta due;

I sig. Comm. Carlo Cacci e Francesco
Guerra nelle dette qualifiche da parte loro dichia-
rano di accettare come debitrice dell' Istituto Na-
zionale fino a concorrenza della suindicata som-
ma la sig. Elena Cuccia in Filippone.

Con le suddette somme rimane regolato
definitivamente ogni rapporto di credito fra la
Società "La Minerva" e l' Istituto Nazionale del-
le assicurazioni e la sig. Cuccia in Filippone
rispetto ad esse singolarmente e per le quali la
socio rimarrà quindi vincolata sola dai patti
che regolano il presente contratto.

5.

Il pagamento delle dette somme sarà fatto:

a) quanto al debito di Lire Diecimilaseicento
to (di L. 11.000) verso l' Istituto Nazionale delle
Assicurazioni in centotrenta trimestralità
e non oltre, a norma dell' art. 2 del contratto a
rogito Piccini di Torino 16 maggio 1913 tra
la Società Minerva e la Cassa Nuova, col

sistema dell'ammortamento semplice e cioè in quote trimestrali di L. ciascuna, comprendenti l'ammortamento del capitale e gli interessi in ragione di Lire. quattro e centi vinti e cinquanta per ogni cento lire all'anno, questa la tabella di ammortamento, che firmata dalle parti si unisce a questo atto sotto la lettera D.

Detti interessi dovranno essere liberi ed esenti da qualsiasi imposta tassa o trattenuta presente e futura, sia a favore dello Stato, sia a favore delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti, e seguitamente dalla imposta di Ricchezza Mobile; le quali tasse, imposte, e trattenute la mutuatrice Sig.tra Bentola, assume a totale suo carico, e si obbliga di rimborsare, ore d'uopo, l'importo all'Istituto mutuatrice nelle singole scadenze del pagamento dell'interesse e di non ripetere o compensare mai tali tasse, imposte o trattenute, nonostante che la legge le carichi ai creditori con deroga ai patto speciali, per modo che l'Istituto mutuatrice debba sempre percepire, integrale e netto il dovuto interesse del 4.50%.

Orj

Il periodo di ammortamento ha già avuto



principio del giorno 1° gennaio 1915 a rate tri-
 mensili con scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30
 settembre e 31 dicembre di ogni anno.

2) quanto infine al debito di lire cinquecento
 novanta e centesimi novantadue (L. 509,92) verso la
 Società medesima in una sola rata dell'importo
 equivalente entro un anno da oggi unitamente
 agli interessi del cinque per cento (5%) messi da
 oggi in posta e bassa presente e futura.

6.

Tutte le suddette somme verranno pagate
 franche e libere da ogni spesa e danno nei rispetti-
 vi domicili reali dei creditori e con vers. L' Istituto
 Nazionale delle Assicurazioni presso la sua se-
 de in Roma Via della Stamparia N. 8, e per la
 Società "La Nuova" nella sede della Società
 stessa.

I pagamenti non dovranno essere ritarda-
 ti di oltre trenta giorni, e durante tale periodo
 decorreranno sulle somme da pagarsi gli inter-
 essi commerciali.

Trascorso detto termine di mora l'interesse
 al 50% d'intendenza elevato a titolo di penale del
 1% (uno per cento) all'anno a decorrere dal
 giorno in cui si verificò la scadenza del bene.

fino dalla messa e sino al giorno in cui si effettue-
rà l'incasso del capitale ed accessori.

7.

Per esecuzione dei patti prestabiliti i Signori
Comm. Carlo Bocci e Francesco Guena nelle sue
spese loro qualifiche consentono che le seguenti
iscrizioni ipotecarie a carico della "Societa' Saffi-
mura", a profitto della Cassa Mutua Cooperativa
Italiana per le Pensioni, ed ora dell'Istituto Na-
zionale delle Assicurazioni rinascono ferme per la
Socia limitatamente alla somma di lire quattro-
tremila (L. 4.000) e cioè L. 11.600 per sorte, lire 3069
trimestro frutto al saggio corrente, lire 502,20
trimestro rimborso ricchezza Mobile e lire 1428,00
spese eventuali ripetibili ed irripetibili di lire
sul fondo venduto e per il resto su tutta la pro-
prietà gravata: Gf

a) 25 febbraio 1909 res. gen. d'ord. n. 376
N. 1401 e part. col 1537 N. 342 per lire 145.000 già
a profitto di Regina Merlotti fu Gio. Quau-
delina ed Olga Casorti fu Giuseppe dipendenti
da rogito Evangelisti di Roma 14 febbraio 1909
poscia a profitto della Cassa Mutua per sur-
roga in data 27 ottobre 1909 N. 7009 col 76 N. 2053
in base ad atto Carroni Giuseppe di Roma 21

Settembre 1909 ed ora trasferita a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni come da annuamento esecuito dalla Conservatoria delle Spese di Roma il 19 gennaio 1916 Reg. gen. rol. 506 N. 397 reg. ann. rol. 54 N. 122.

Il 5 marzo 1909 reg. gen. d'ord. rol. 377 N. 1624 e part. rol. 1538 N. 412 per L. 55.400, già a profitto di Martino Colombo - Tribuni di riquoti dipendenti da rogito Graucelisi di Roma, 14 febbraio 1909, perciò a profitto della Cassa Mutua per surroga in data 2^a ottobre 1909 N. 7008 rol. 76 N. 2052 in base ad atto Granoni Giuseppe di Roma 21 Settembre 1909 ed ora trasferita all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni come da annuamento esecuito dalla detta Conservatoria il 19 gennaio 1916 reg. gen. rol. 506 N. 391 reg. annuat. rol. 54 N. 123.

Il 22 settembre 1909 reg. gen. d'ord. rol. 385 N. 6560 e part. rol. 1531 N. 1704 per Lire 242.000, a profitto della Cassa Mutua dipendenti da rogito Granoni Giuseppe di Roma 21 settembre 1909, ed ora trasferita a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni come da annuamento di detta Conservatoria 19 gennaio 1916 reg. gen. rol. 506 N. 395 reg. Annot. rol. 54. N. 60;

d' 14 febbraio 1910 req. gen. d'ord. rol. 392 N. 1062
e part. rol. 1361 N. 270 per L. 90.000 a profitto della Cassa
Mutua, dipendente da rogito Tembi di Roure 12
febbraio 1910, ed ora trasferita a favore dell' Istituto
Nazionale, come da annotamento di detta Conserva-
toria 19 gennaio 1916 req. gen. rol. 506 N. 102 req. ann. rol.
14 N. 127.

e' 21 Luglio 1910 req. gen. d'ord. rol. 500 N. 3624
e part. rol. 1574 N. 1321 per L. 1.400.000 a profitto della
Cassa Mutua dipendente da rogito Piccini di
Corino 30 giugno 910, ed ora trasferita a favore
dell' Istituto Nazionale come da annotamento di
detta Conservatoria 19 gennaio 1916 req. gen. rol. 506
N. 104 req. ann. rol. 14 N. 129.

d' 1° agosto 1911, req. gen. d'ord. rol. 410 N. 5541
e part. rol. 1592 N. 1292 a profitto della Cassa Mu-
tua dipendente da rogito Tembi di Roure 17
Giugno 1911, ed ora trasferita a favore dell' Istit.
Nazionale, come da annotamento di detta
Conservatoria 19 gennaio 1916 req. gen. rol. 506 N. 361
req. ann. rol. 14 N. 86.

opporò conferisce al Conservatore delle Spese,
che si uccenari poteri esonerandolo di responsabilita.

8.

Nei particolari rapporti fra la Cooperativa

renditrice e l'acquirente, dichiarano e riconoscono
 le parti che la vendita s'intende fatta ed accet-
 tata con tutte le disposizioni contenute nell'art. 8
 del regolamento 12 agosto 1901 N. 528 per l'appli-
 cazione della legge 27 febbraio 1901 N. 19 sulle case
 popolari. La scia quindi durante il periodo di
 ammortamento

a) Non potrà trasferire la casa a titolo on-
 eroso o gratuito se non dopo che la Società renditrice
 abbia dichiarato di rinunciare al diritto di prelazione e che
 le sia riservata la partecipazione nella plusvalen-
 za dello stabile risultante dalla rivendita ai terzi
 in conformità all'art. 11 della legge (Testo Unico)
 delle case popolari;

b) non potrà affittarla in tutto o in parte
 se non col consenso scritto della Società e soltanto
 a famiglie o persone che si trovano nelle condizio-
 ni di cui all'art. 8 N. 2 della legge (Testo Unico)
 sulle case popolari; e durante il periodo della esecu-
 zione dell'imposta o sovrimposta di cui all'art. 1 e
 alla Legge ed alla successiva legge 19 luglio 1914
 N. 727, la pigione dovrà essere concordata con la
 Società e non potrà essere maggiore di quella
 pagata per simili case locate dalla Società
 stessa;

ci non potrà apportarsi modificazioni né in
bassi scritti senza il consenso della Società "La Quirina",
né inserirvi censi che non dipendano alle garanzie
prescritte dalla legge sulle case popolari e dal relativo
regolamento;

4) le controversie che potessero derivare dalla
risoluzione del contratto di vendita e dalla determi-
nazione del prezzo di stima di cui al primo capo
verso dell'art. 13 della legge saranno devolte al col-
legio dei Provisori della Società Cooperativa "La
Quirina", medesima.

9.

Per tutto quanto non sia previsto dal presente
contratto si osserveranno le disposizioni contenute
nella legge e regolamento sulle case popolari e
nei rapporti tra la Cooperativa "La Quirina" ed
il socio acquirente anche le disposizioni contenute
nelle Statute della Cooperativa nonché quelle
approvate dall'Assemblea alla data del presente
contratto e dal Consiglio di Amministrazione
della Società stessa, nei limiti delle loro attribu-
zioni.

10.

L'On. Alberto Merlini nella predetta qualifica
dichiara, di rinunciare all'iscrizione di qualsiasi

ipoteca legale a favore della Società nudatrice esonerando il Conservatore delle Ipotecche da ogni responsabilità.

11.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni si riserva il diritto accordatogli dall'art. 17 della legge, di riscuotere le somme dovutegli per l'aumento del capitale, interessi ed accessori, secondo le forme ed i privilegi stabiliti dalla legge per la riscossione delle Imposte dirette.

12.

L'Istituto Nazionale creditore si riserva inoltre espressamente la facoltà di cui all'art. 54 del regolamento e della legge 27 febbraio 1901 N. 199 di fare visitare da personale di sua fiducia ed in ogni tempo, gli stabili sottoposti ad ipoteca a suo favore per accertarsi del loro stato di manutenzione e la Sig.ra Elena Centola in Filippone avrà il dovere di fare eseguire quelle opere di manutenzione e riparazioni che in seguito alle risultanze di tali ispezioni si dimostrassero assolutamente indispensabili.

13.

Verificandosi i casi previsti dagli artt. 1176, 1177 del Codice Civile, l'Istituto Nazionale

creditore avrà il diritto di pretendere dalla socia un supplemento di garanzia ritenuto congruo da esso Istituto.

14.

Le somme dovute alla debitrice per causa di espropriazione per pubblica utilità, e riguardante l'immobile ipotecato, saranno detratto ogni gravame ed imposta dovuta per legge, versate all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ed imputate a parziale o totale estinzione del debito siccome pagamento anticipato.

15.

La mutuataria si obbliga di presentare ad ogni richiesta dell'Istituto Nazionale le prove del regolare pagamento delle pubbliche imposte inflitte sull'immobile ipotecato.

dm

16.

Qualora l'Istituto Nazionale o chi per esso, per ottenere la restituzione del capitale mutuato, in qualunque epoca, dovesse ricorrere ad atti giudiziari e con conseguente subasta dello stabile ipotecato, ed il ricavato della vendita non bastasse a rimborsare esso creditore, del capitale, di ogni accessori, spesa o danno, la debitrice si obbliga di pagare la differenza.



17.

L'assicurazione contro i danni degli incendi pel fabbricato soggetto ad ipoteca avrà luogo presso la Compagnia "Fondaria", con polizza separata in capo all'Istituto Nazionale, il quale pagherà i premi annuali e ne verrà rimborsato dalla debitrice immediatamente. Se nel detto fabbricato si manifestasse incendio, la debitrice dovrà tutto, ed in ogni caso non mai oltre 8 giorni dall'evento sinistro, darne avviso all'Istituto Nazionale Creditore, il quale avrà diritto di intervenire negli atti di accertamento dei danni ed anche di promuoverli ove occorra.

L'indennità dovuta, al netto delle spese di liquidazione, potrà essere destinata alla riparazione del danno subito. L'eventuale differenza in più potrà essere ritirata dall'Istituto Nazionale creditore, a parziale o totale estinzione del suo credito, e se l'Istituto vorrà lasciarla ritirare liberamente dalla debitrice ne darà ad essa apposita autorizzazione da valere verso la Compagnia assicuratrice.

-18.

Resta intendetto di cedere gli affitti dello stabile ipotecato o ricevere in anticipazione i renditi locati.

que eccedenti il termine di consuetudini.

19.

Si intendono qui come riportati i patti contenuti negli atti a rogito Garosci Giuseppe di Roma del 21 settembre 1909, Venuti di Roma del 14 Ottobre 1910 e 22 agosto 1912, e Piccini di Corino del 10 maggio 1913 e le disposizioni della legge 27 febbraio 1908 N. 89.

20.

Nell'eventuale caso che la proprietà dello stabile di cui sopra, passi di nuovo alla Cooperativa "La Nuova", questa dovrà rispettare pienamente se il presente contratto nei confronti dell'Istituto Nazionale creditore.

21.

Resta fra le parti convenuto che la Sig.ora Eleonora Contino in Filippine potrà in qualunque tempo restituire le somme di cui sarà debitrice verso l'Istituto Nazionale ma sarà tenuta a darli tre mesi di preavviso anche con semplice lettera raccomandata e a corrispondervi o titolo di compenso una somma uguale a una somma stabilita di interessi. Ferme restando le condizioni dell'ammortamento potrà ugualmente esigere parziali versamenti anticipati, ma non univo

Dr

ni della somma corrispondente a un'annualità di ammortamento crescano.

22.

Arrende la estinzione completa del debito verso l'Istituto Nazionale, la socia avrà la completa disponibilità della casa, e questa s'intenderà liberata da qualsiasi onere derivante dalla legge sulle case popolari.

23.

Il recesso in qualunque tempo della socia signora Elena Cutila in Filippine dalla Società, non modificherà in alcuna sua parte il presente contratto.

24.

Dichiarano la sig. Elena Cutila in Filippine e suo marito Car. Matteo Filippone che il fondo oggetto della presente vendita deve intendersi dotato fino a concorrenza di L. 10.000 (lire dieci mila) con tutte le clausole del patto 4° dell'istromento di costituzione di dote, 5 ottobre 1886 a rogito Carassi di Napoli e solamente con queste.

25.

La inadempienza di qualsiasi dei patti stipulati e la inesattezza di qualsiasi delle fatte di:

chiaraquini, ed in ispecie la moneta al puntuale pagamento anche di una sola delle rate di rimborsamento del capitale e interessi, o di rimborso di tasse, imposte o trattenute trenta giorni dopo la scadenza, sarà diritto all'Istituto mutuante di procedere agli atti per l'immediata restituzione del capitale mutuato e dei suoi accessori, compresi gli interessi di mora e la penale, a norma dell'art. 6 del presente contratto oltre la rifazione delle spese e dei danni, senza bisogno di costituzione di mora o di pronuncia di magistrato, rinunciando si dalla mutuataria Signora Cuntola ora per allora a beneficio del termine e a qualunque altro di legge.

Resta altresì convenuto che qualora si verificasse la espropriazione della casa ipotecata per inadempimento della mutuataria al presente contratto essa Signora Cuntola sarà tenuta a pagare all'Istituto mutuante anche le spese stragiudiziali e irripetibili che sin da ora si liquidano nella somma di L. 2000 a norma dell'art. 7 precedente.

26.

Tutte le obbligazioni assunte con il presente strumento dalla mutuataria Signora Cuntola

con l'autorizzazione, come sopra, del marito
Sud. Cav. Philippone, s'intendono solidali ed
indivisibili fra i suoi eredi e successori a
qualsunque titolo per modo che questi s'intende
no debitori solidali della somma mutuata e
dei relativi accessori, escluso qualsiasi beneficio
di divisione e salvo il disposto dell'art. 27 del
la prefata legge sulle case popolari e 20 e se-
quenti del relativo Regolamento.

27.

Tutte le spese ed onoranze di questo atto, acces-
sorie e dipendenti, comprese la copia in forma
esecutiva per l'Istituto Nazionale credito, e,
sono a carico della Signora Clelia Luciola in
Filippone.

28.

Agli effetti del presente contratto le parti di-
chiarano di eleggere domicilio come alla compa-
sa.

È richiesto.....

A richiesta delle parti si è omessa la lette-
ra degli allegati.

Il Comitato Permanente lo approva e au-
torizza il Direttore Generale a provvedere alla

stipulazione relativa.

Proposta di assicurazione Signor Monti Paolo

Il Direttore Generale riferisce in merito alla proposta di assicurazione presentata all'Istituto dal sig. Monti Paolo sulla testa del quale veniva offerta in cessione dalle Assicurazioni Generali in data 10 giugno 1915 la quota parte di rischio inerente al contratto a forma effetti multipli, durata 25 anni, per il capitale di L. 10.000 stipulato dal predetto Monti con la Compagnia le Generali.

La Consulenza medica classificò il rischio: "Accettabile data la forma di assicurazione".
L'On. Consiglio di Amministrazione però nella sua adunanza del 10 detto mese, viste le conclusioni dell'ufficio competente il quale rimase in dubbio circa l'accettazione della cessione soltanto perché un fratello dell'assicurato risultava morto a 28 anni, per tubercolosi, debbero il rifiuto della partecipazione al rischio.

L'Agenzia Generale di Novara ha pre.



mutato ora una proposta diretta sulla stessa testa
in categoria Mista durata 22 anni per capitale
di L. 10.000.

In base alle risultanze dell'esame sanitario,
la Consulenza medica ha giudicato il rischio co-
me "Mediocre", ed il Comitato Assicurazioni Fidej.,
nella sua adunanza del 27 Giugno avrebbe pro-
nunciato parere favorevole all'accettazione.

Inferiti dal rapporto medico redatto dal ri-
fiduciario in data 12 Giugno scorso nulla ri-
sulta a carico dell'assicurando, ora per quanto
quest'ultimo abbia a noi dichiarato che il di-
lui fratello morì a 28 anni per polmonite
acuta, mentre dal certificato del medico delle
Generali risulterebbe morto per tubercolosi, con-
siderato che ciò nonostante il fiduciario delle
Generali dichiarò nel Marzo 1915 il rischio ac-
cettabile,

che quella Compagnia dette corso alla stipula-
zione del contratto,

che la Consulenza medica ha classificato il
rischio "Mediocre", soltanto per il dubbio che il
fratello dell'assicurando sia morto per tubercolosi,
anziché per polmonite,

Visto che il Signor Manti, dotato di robusta costo-

lesione, si presenta anche oggi in buone condizioni di salute.

si ritiene che si possa accogliere senz'altro il parere del Comitato Esobi.

Il Comitato Permanente, sentita la relazione del Direttore Generale, esprime avviso favorevole alla accettazione del contratto proposto dall'assicurando Monti all'Istituto.

3° Partecipazione dell'Istituto a prestiti richiesti dagli assicurati della Danubio.

Il Direttore Generale riferisce in merito alla richiesta fatta dalla Compagnia La Danubio, per partecipazione da parte dell'Istituto a prestiti richiesti dagli assicurati alla Compagnia.

La Compagnia Danubio in data 31 maggio u. s. informò che un assicurato aveva avanzata domanda per ottenere il massimo prestito consentibile sulla sua Polizza, e poiché trattarsi di una prima anticipazione su contratto in regime di Monopolio, richiedeva, se eravamo disposti, per la nostra giusta parte, ad aderire alla domanda stessa.

Comunicava inoltre che i prestiti venivano con-
sentiti in base alle condizioni generali fino al-
l'ammontare del valore di riscatto, verso paga-
mento degli interessi, nella misura del 6% (tasse
governative a carico della parte).

Aggiungeva infine, che nel caso non si for-
se inteso di partecipare alla concessione del Mutuo
fino all'ammontare del valore di riscatto, e non
pagando in seguito la parte alcun altro premio,
potera ottenere dall'Istituto il rimborso della
quota parte del valore di riscatto.

Gl venne risposto in data 11 giugno u. s. che,
come praticato con altre Compagnie autorizzate
ad operare, l'Istituto, non intendeva per ragioni
amministrative, di partecipare alla quota parte
dei prestiti, avvertendo al tempo stesso che non
ci rendevamo ragione del dubbio avanzato circa
il rimborso della nostra quota parte, nel caso
di riscatto della Polizza; rimborso per quale
non potevano sorgere ostacoli.

La Compagnia replicò in data 12 Giu-
gno u. s. prendendo atto della nostra rinuncia
alla partecipazione dei prestiti e chiarendo me-
glio l'ultima parte della mia lettera del Mag-
gio esprimendoci in questo senso:

" Nel caso in cui noi dovessimo concedere il
" massimo mutuo sopra un contratto, che corrispon
" de poi al valore dell'intero riscatto, e l'assicurat
" successivamente sospendere tanto il pagamento
" del premio che degli interessi, noi ci troveremo
" nella condizione di non potervi inviare la quietan
" za di riscatto per l'accredito dei $\frac{4}{10}$ della Voi
" quota, in quanto l'assicurato non avendo alcun
" interesse materiale, trascurerebbe di fare doman
" da di riscatto definitiva, cosa questa che abbia
" mo avuto campo di constatare per altri casi
" consimili.

" Verificandosi ciò noi ci permettiamo do
" mandarvi se sopra semplice vostra dichiara
" zione, Voi darete luogo al rimborso dei $\frac{4}{10}$
" del valore di ricompensa, ovvero se desiderate qual
" che altra formalità. Gf

L'articolo 56 del Regolamento alla legge 4 apr
" le 1912 N. 805 indica infatti all'ultimo capoverso
" che " per i riscatti di polizza effettuati d'Ufficio,
" l'Istituto Nazionale verserà la quota che deve per
" riscatto soltanto in seguito ad accettazione da
" parte dell'assicurato della liquidazione relativa
" e contro presentazione della quietanza compro
" vante l'arrendo pagamento."

Il Comitato Permanente, sentita la relazione del Direttore Generale, esprime avviso che possa l'Istituto procedere alla liquidazione della quota parte di riscatto a suo carico soltanto con la documentazione da parte della Compagnia dell'avvenuto riscatto di ufficio per mancata restituzione della somma mutua o mancato pagamento degli interessi.

Il Comitato Permanente in tale occasione prega il Direttore Generale di voler accertare se da parte di tutte le Compagnie autorizzate, furono, in forma legale, comunicate all'Istituto, le condizioni di riscatto accordate agli assicurati per le singole forme di assicurazioni offerte da ciascuna compagnia.

12. Sinistro Pollia Francesca

Il Direttore Generale riferisce in merito al sinistro su testa della signora Francesca Pollia assicurata con polizza dell'Istituto

Il 6 aprile 1916 l'Agueria di Erapani denunciava il decesso della signora Francesca Pollia, con redando la denuncia stessa con i documenti soliti di rito.

Ora appunto dall'esame dei documenti suddetti

ti e precisamente dell'atto di morte, venne a risultare che il decesso crasi verificato incombensu che il 30 Settembre 1914.

Per tale constatazione, il competente Ufficio VIII comunicò subito all' Agenzia Generale di Crapanni periti a sua volta ne rimettesse edotti gli interessati che, essendo dalla data del decesso e quella in cui, con la presentazione dei documenti, crasi implicitamente avanzata la domanda di liquidazione del sinistro trascorso oltre un anno ricorreva il caso di opporre, alla richiesta degli interessati, la compiuta prescrizione di ogni loro azione a ripetere il capitale assicurato e cioè ai sensi dell'art. 254 C. di C.

E la comunicazione suddetta fu, per cura dell' Agenzia Generale di Crapanni sollecitamente fatta.

Però con una lettera dell' 6 corrente l' Agenzia suddetta, ebbe a rimettere in comunicazione una lettera indirizzata dall' Agente Locale di Marsala, in cui l' Agente stesso, dopo aver cercato di giustificare il ritardo proposto nella denuncia del sinistro, rinvocando raccomandando all' Agente Generale di Crapanni Car. D.lli di interessarsi presso questa Dire.

zione Generale eude, in riforma delle già prese e comunicate decisioni, il sinistro venga ammesso a liquidazione.

Le diverse istanze appoggiate, poi per lettera e a voce dello stesso liquidatore Car. D'Alb., si fondano su ragioni di opportunità in quanto, dicesi l'opposto rifiuto per l'avvenuta prescrizione, costituirebbe, non solo per la produzione in Marsella, ma per quella di tutta l'Inghilterra Generale di Evapani un vero disastro; non mancandoci, certamente, per parte delle Compagnie concorrenti e specialmente delle Generali, di trarre argomento assai vantaggioso per la concorrenza.

Il Comitato Permanente, sentita la relazione del Direttore Generale, considerata la equità della somma assicurata e le evidenti ragioni di convenienza industriale le quali consigliano di liquidare la somma assicurata nonostante la tardata denuncia del sinistro, delibera di proporre al Consiglio con parere favorevole la rinuncia alla eccezione di prescrizione di cui all'art. 924 del Codice di Commercio.

5. Ing. Ettore Piacentini - Compenso 1° semestre 1916.

Il Direttore Generale riferisce in merito all'opera prestata dall'Ing. Ettore Piacentini quale consulente tecnico per le forniture necessarie all'azienda dell'Istituto. Propone un compenso per l'opera prestata durante il 1° semestre 1916, commisurato a Lire 200.

Il Comitato approva le proposte del Direttore Generale.

6. Domanda di aspettativa della Signorina Anna Maria Angeletti.

Il Direttore Generale riferisce intorno alla istanza presentata dalla Signorina Maria Angeletti, tendente ad ottenere sei mesi di aspettativa per ragioni di famiglia.

Con deliberazione 11 aprile u. s. il Comitato Permanente accordava all'impiegata Signorina Anna Maria Angeletti un congedo straordinario di due mesi senza stipendio a sensi dell'art. 47 del Regolamento Interim.

La Signorina Angeletti che ha goduto del congedo straordinario con effetto dal 1° maggio

u. s., avrebbe dovuto riprendere servizio il 1. luglio con Senocchi avendo il 6. Giugno u. s. perduto il padre, il 26 dello stesso mese ha presentato domanda intesa ad ottenere sei mesi di aspettativa per ragioni di famiglia.

Venuto conto delle circostanze nelle quali la domanda viene presentata si ritiene che debba essere considerata con una certa benevolenza; non sembra però giustificata la richiesta di un così lungo periodo di aspettativa per cui, tenuto anche presente le difficili condizioni in cui si trovano gli uffici dell'Istituto per i richiami alle armi, sembra che la domanda non possa essere che limitatamente accolta concedendosi cioè l'aspettativa per due mesi soltanto.

Il Comitato Permanente, sentita la relazione del Direttore Generale, delibera di accordare alla Signorina Angeli un congedo straordinario di due mesi senza stipendio ai sensi dell'art. 47 del regolamento interno.

7. Dimissioni dell'impiegato Angelo Bareggi.

Il Direttore Generale riferisce intanto alle

dimissioni presentate dal liquor Audelo Bareggi
impiegato dell' Ufficio di Contabilità, il quale chie-
de di allontanarsi dall' Istituto per assumere un
posto offertogli dal Cav. Poggi, Agente Generale
dell' Istituto in Milano.

Il Bareggi esprime il suo vivo dispiacere
di lasciare l' Istituto, dichiarando di non essere
stato indotto in tale determinazione dalle
condizioni notevolmente migliori, fattegli
dal Cav. Poggi, ma esclusivamente da circo-
stanze di famiglia che gli rendono necessaria la
residenza a Milano.

Ora tenuto conto che il Capo dell' Ufficio
di Contabilità ha dichiarato di poter, con op-
portuni spostamenti del personale dell' Ufficio
e con qualche cambio di attribuzioni, suppli-
re alla mancanza del predetto funzionario
senza che il regolare andamento dei servizi ve-
nia danneggiato, si propone al Consiglio
di Amministrazione, l' accettazione delle
dimissioni del liquor Bareggi.

Il Comitato delibera di presentare al
Consiglio, con parere favorevole, la proposta di ac-
cettazione delle dimissioni presentate dallo impiegato.

gato Baruggi.

8. Pagamento del premio di assicurazione da parte degli impiegati in aspettativa per motivi di salute.

Il Direttore Generale riferisce in merito alla istanza avanzata dall'Ispettore Sig. Chieffi Giovanni Bartista in aspettativa senza stipendio per motivi di salute a partire dal 1° maggio u. s.

Il Chieffi chiede che dalla Amministrazione gli sia agevolato il mantenimento in vigore della polizza di assicurazione N° 56252 stipulata con la Fondiaria e fatta valere agli effetti della assicurazione obbligatoria, a norma dell'art. 56 dello Statuto.

Poiché il regolamento interno della stabilisce al riguardo, è necessario che il Comitato Primario dia norma sul trattamento da farsi al personale che si trovi in aspettativa senza stipendio sia per ragioni di salute, sia per ragioni di famiglia o per interessi, di indole privata, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria.

Quando si tratti di aspettativa per ragioni di salute, considerata la difficile e penosa situazione nella quale viene a trovarsi l'im-

piegato malato, che senza peraltro stipendio deve provvedere al proprio sostentamento, alle cure necessarie per riuperare la salute ed eventualmente al mantenimento della famiglia, sembrerebbe eduo che l'Amministrazione gli facilitasse il mantenimento in vigore nel contratto di assicurazione obbligatorio, continuando a liquidargli il 6% dello stipendio di cui all'art. 16 del Regolamento Interno.

Non sembrerebbe invece che vi siano ragioni, per usare tale trattamento quando si tratti di aspettativa per ragioni di famiglia o per interessi di ordine privato.

Il Comitato Permanente, sentita la relazione del Direttore Generale, in merito al trattamento da farsi al personale che si trovi in aspettativa senza stipendio per motivi di salute, per quanto attiene al contratto obbligatorio di assicurazione, esprime avviso che l'Amministrazione, al fine di agevolare il mantenimento in vigore del contratto di assicurazione in parola, possa continuare a corrispondere agli impiegati il 6% dello stipendio di cui all'art. 16 del Regolamento interno, e possa per il com-

Ch

plemento del premio provvedere per tutti i contratti che siano stati in vigore almeno in un anno, alla accensione di ufficio di un prestito pari al valore del complemento del premio a carico dell'impiegato.

La deroga alle condizioni generali di polizza appare giustificata dai fini per i quali l'Amministrazione impone al proprio personale la stipulazione del contratto di assicurazione

Vapo di che il Vice Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente del Consiglio.

Il Direttore Generale.

p. Il Consigliere Segretario.


